

Note al capitolo 8

Slide numero 3 – Trattandosi di rapporti, bisogna fare attenzione al fatto che la loro variazione può essere dovuta o ad una variazione del numeratore o ad una variazione del denominatore.

Slide numero 8 – L'obiettivo che devono raggiungere i Paesi è riferito al valore dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni calcolato al netto degli effetti del ciclo economico, delle misure temporanee e di quelle che hanno effetti transitori sul bilancio.

Slide numero 10 – In Italia, ciò ha comportato la modifica dell'articolo 81 della Costituzione.

Slide numero 12 – Nel (raro) caso in cui si abbia un eccesso di entrate rispetto alle spese si ha un avanzo pubblico o accreditamento netto.

Slide numero 16 – Prendendo, ad esempio, come riferimento il 2014, abbiamo:

- Indebitamento netto: Totale entrate - Totale spese finali ->
 $776.480 - 825.479 = - 48.999$
- Saldo primario: Totale entrate - Totale spese netto interessi ->
 $776.480 - 751.102 = 25.378$
- Saldo corrente: Totale entrate correnti - Totale spese correnti ->
 $769.823 - 765.380 = 4.443$

Slide numero 18 – Le unità previsionali di base sono circa 1000 e costituiscono ora le unità elementari di voto; in precedenza il Parlamento doveva votare sui singoli Capitoli (voci) del bilancio che sono invece circa 6000.

Slide numero 19 – Secondo il nuovo Articolo 117, l’armonizzazione dei bilanci pubblici è ora materia di legislazione esclusiva dello Stato e non più di legislazione concorrente.

Il nuovo Articolo 119 prevede l’equilibrio di bilancio anche a livello territoriale; gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento (*golden rule*); tale regola stabilisce un vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti, che non possono finanziare spesa corrente.

Slide numero 24 – In quei quattro mesi, l’Amministrazione può spendere e riscuotere le somme iscritte nel bilancio dell’anno precedente con il limite di un dodicesimo al mese.

Slide numero 25 – * Atto del Parlamento, che pur avendo la forma della legge (in quanto proposta, discussa e approvata come qualsiasi legge ordinaria), non ne ha la sostanza, in quanto non introduce nuove entrate e nuove uscite (il vecchio comma 3 dell’articolo 81 della Costituzione affermava infatti che “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”).

** Tale legge è stata introdotta nel sistema contabile con la legge 468/1978; con la riforma della legge di contabilità 196/2009 la legge finanziaria è stata rinominata in legge di stabilità. Tale legge costituisce dunque lo strumento contabile per superare il limite costituzionale di cui all’art. 81 terzo comma, che vieta alla legge di bilancio di introdurre nuovi tributi o maggiori spese. Le variazioni introdotte con la legge finanziaria/di stabilità vengono immesse nella legge di bilancio con un ulteriore strumento: la nota di variazione al bilancio a legislazione vigente.

Slide numero 28 – La sessione di bilancio italiana è stata modificata dalla legge 163/2016 in conseguenza dell’introduzione del semestre europeo, un periodo costituito dai primi 6 mesi di ogni anno in cui vengono coordinate le politiche economiche, sociali, di bilancio e del lavoro nell’ambito dell’UE (durante il semestre europeo gli Stati membri allineano dunque le rispettive politiche economiche e di bilancio alle norme convenute a livello dell’UE).

Slide numero 32 – Bisogna, tuttavia, precisare che il risparmio generato da eventuali residui passivi non rappresenta necessariamente una situazione positiva; esso potrebbe infatti benissimo essere la conseguenza dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione (ad esempio la mancata fornitura di un servizio o realizzazione di un'opera; oppure un'inefficienza nelle procedure di riscossione delle entrate e/o in quelle di pagamento delle spese).

Slide numero 34 – Il quarto Titolo delle entrate (accensione prestiti) e il Terzo delle spese (rimborso prestiti) costituiscono le partite finanziarie.

Slide numero 36 – Le prime tre corrispondono alle funzioni tradizionali dello Stato (mantenimento dell'apparato, difesa dall'esterno e ordine pubblico interno); seguono le funzioni di intervento economico e per la tutela dell'ambiente e del territorio; infine, ci sono le funzioni tipiche del welfare state (sanità, istruzione ed assistenza).

Slide numero 37 – Tale termine è maggiormente capace di indicare non solo le funzioni tradizionali dello Stato (difesa, giustizia, ordine pubblico e tributi), ma anche le funzioni di allocazione e redistribuzione delle risorse.

Slide numero 38 – Le entrate correnti si distinguono in:

- entrate tributarie: entrate derivanti da tributi (imposte, tasse e contributi)
- entrate extratributarie: entrate derivanti da proventi dei beni dello Stato (ad esempio, affitto di immobili) e da utili di gestione delle imprese pubbliche

Slide numero 43 – Rapporto tra le entrate tributarie e contributive e il PIL.

Slide numero 46 – Il fattore che ha contribuito maggiormente è stato il terzo.